



REGIONE  
LAZIO

**Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria**  
*Area Risorse Umane*

In merito a quest'ultimo aspetto appare necessario chiarire che il presupposto per la corresponsione del premio è la titolarità di un **“rapporto di lavoro”**, cioè un rapporto giuridico che trae la sua origine dal contratto di lavoro tra il datore di lavoro ed il lavoratore. A tal proposito, pertanto, appare evidente che il riferimento nell'accordo ai **“medici in formazione specialistica”** comprende solo i medici specializzandi titolari di un rapporto di lavoro, di tipo libero professionale o subordinato a tempo determinato, come previsto dalle normative vigenti.

Stante quanto precede, si rappresenta che i medici in formazione del I e II anno in virtù della sopracitata carenza di titolarità di un rapporto di lavoro *stricto sensu*, e in quanto, in formazione universitaria - per la quale percepiscono una borsa di studio - sono necessariamente esclusi dal riconoscimento dell'emolumento di cui trattasi.

Analoga considerazione vale per quelli del III, IV, V anno che non hanno sottoscritto contratto di incarico.